



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra gli altri, del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del "Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. VII-78 del 28 giugno 1977, con il quale è stata revocata la licenza di esercizio dell'impianto ISPRA-1, installato presso il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, sito in Ispra (Va);
- VISTO** il documento prot. n. DISP/ISPRA-1/77/21 dell'ISPRA, allegato al sopra citato decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. VII-78 del 28 giugno 1977, contenente le prescrizioni tecniche per la disattivazione definitiva dell'impianto ISPRA-1;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili";
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994";
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
- VISTA** la nota prot. n. CCR/C 0/430/98 del 22.12.1998, con la quale il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., alla disattivazione dell'impianto ISPRA-1;



- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della “*Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*”;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “*Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “*Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** l’articolo 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato articolo 6, ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;
- VISTO** altresì l’articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ove si stabilisce che “[...] *fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.* [...]”;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la ratifica ed esecuzione degli “*Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 07 agosto 2015 recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, sulle “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo*”;



addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”;

- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante *“Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”;*
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”;*
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 538, che attribuisce alla So.G.I.N. S.p.A. la titolarità degli atti autorizzativi del reattore ISPRA-1, per la realizzazione delle attività di cui al comma 537 della medesima legge.
- VISTO** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.8.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 8 maggio 2019, n. 40, concernente *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009”;*
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*, che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- VISTO** in particolare l'articolo 233 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale dispone che *“Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;*
- VISTO** il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, che istituisce, tra gli altri, il Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** l'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che *“Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”;*



VISTO altresì l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che *“Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]”*;

VISTA l'istanza documentata prot. n. 16147 del 03.04.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0007219 del 03.04.2020) con la quale la So.G.I.N. S.p.A., P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa per l'impianto ISPRA-1 presso il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, Via Enrico Fermi, 2749 - 21027 Ispra (VA), ha presentato, ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), istanza per l'allontanamento incondizionato dei materiali solidi presenti sull'impianto ISPRA-1, proponendo un'integrazione alle prescrizioni gestionali contenute nel documento DISP/ISPRA-1/77/21 allegato al citato decreto n. VII-78 del 28 giugno 1977;

VISTA la nota prot. n. 0007470 del 07.04.2020 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all'ISIN, avviandone il relativo *iter* istruttorio;

VISTA la nota dell'ISIN prot. n. 0001144 del 23.02.2021 (prot. ingresso MiSE n. 0005727 del 23.02.2021), con la quale è stato trasmesso l'atto di parere favorevole Doc. ISIN/ISPRA-1/AP/1/2021 e il relativo Allegato, che integra le prescrizioni di cui al documento DISP/ISPRA-1/77/21 con specifiche prescrizioni riguardanti l'allontanamento dei materiali solidi;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Le prescrizioni impartite dall'ISPRA, di cui al documento DISP/ISPRA-1/77/21 allegato al decreto n. VII-78 del 28 giugno 1977 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, relative alla disattivazione dell'impianto ISPRA-1, sito presso il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, Via Enrico Fermi, 2749 - 21027 Ispra (VA) e in gestione alla società So.G.I.N. S.p.A., P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma, sono integrate con le prescrizioni contenute nel Doc. ISIN/ISPRA-1/AP/1/2021 e nel relativo Allegato, trasmesse dall'ISIN con nota prot. n. 0001144 del 23.02.2021 (prot. ingresso MiSE n. 0005727 del 23.02.2021).

Articolo 2

1. La società So.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 ART. 21